

COMUNE DI CASTIADAS

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza del Sindaco

Registro del Servizio

N. 12 del 18-06-2026

OGGETTO: Misure urgenti di prevenzione del rischio incendi e tutela della pubblica incolumità mediante pulizia, manutenzione e gestione della vegetazione nelle aree pubbliche e private ricadenti nel territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nel territorio del Comune di Castiadas, in ragione delle condizioni climatiche tipiche del periodo estivo, caratterizzate da elevate temperature, prolungata siccità e presenza diffusa di vegetazione secca, si determina una condizione di elevato e concreto rischio di incendi boschivi e rurali;
- che tale condizione è ulteriormente aggravata dalla presenza diffusa di terreni incolti o non adeguatamente mantenuti, aree agricole abbandonate, pertinenze immobiliari trascurate e dalla continuità tra aree antropizzate e aree naturali e boscate;

CONSIDERATO:

- che il fenomeno degli incendi boschivi e rurali, per la sua natura imprevedibile e per la rapidità di propagazione, può determinare situazioni di pericolo grave e immediato per la pubblica e privata incolumità, con possibile coinvolgimento di persone, abitazioni, infrastrutture e patrimonio ambientale;
- che l'assenza o l'inadeguata manutenzione dei terreni rappresenta uno dei principali fattori di innesco e propagazione degli incendi nel territorio comunale;
- che gli interventi di prevenzione non sono ulteriormente rinviabili, in quanto il differimento anche di pochi giorni può determinare l'insorgenza di condizioni di rischio non gestibili con i soli strumenti ordinari;
- che la presenza di vegetazione non controllata lungo la viabilità pubblica e privata ad uso pubblico può compromettere la sicurezza della circolazione, la visibilità della segnaletica e l'accesso dei mezzi di soccorso;

RILEVATO:

- che il territorio comunale presenta un elevato valore ambientale, paesaggistico e culturale, caratterizzato dalla presenza di siti di interesse archeologico, storico e architettonico, nonché di emergenze storico-culturali diffuse, tra cui le aree di Cala Pira con la relativa torre costiera, il complesso archeologico di Villa Rei, le strutture storiche delle ex Carceri, la pineta di Cala Sinzias e ulteriori beni di rilevanza storico-culturale;
- che nel territorio comunale è altresì presente un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) localizzato nell'area di Santa Giusta, soggetto a tutela ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di conservazione della biodiversità e degli habitat naturali;
- che tali beni ambientali, storici e naturalistici, unitamente alle attività agricole, alle strutture turistico-ricettive e agli insediamenti diffusi, risultano particolarmente esposti al rischio di danni derivanti dalla propagazione degli incendi, con possibile compromissione irreversibile del patrimonio culturale, ambientale ed economico;
- che la conformazione del territorio, caratterizzata dalla compresenza e interconnessione di aree urbane, rurali e naturali, determina una condizione di elevata vulnerabilità e rapidità di propagazione di eventuali focolai;

RITENUTO necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e alla prevenzione del rischio incendi;

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";
- la Legge Regionale Sardegna n. 14/2026 recante la disciplina del Sistema regionale di Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 4 giugno 2026 con la quale è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2026-2028;
- l'Allegato 8 al Piano regionale 2026-2028 recante le "Prescrizioni Regionali Antincendio", contenente le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353/2000 e della L.R. n. 8/2016;
- gli articoli 16 e 17 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2026;

Ordinanza del Sindaco n.12 del 18-06-2026 COMUNE DI CASTIADAS

- lo Statuto Comunale.

VISTA la nota prot. n. 5062 del 17.06.2026 con la quale è stata trasmessa al Prefetto di Cagliari la comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.E.L.;

ORDINA

- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano all'intero territorio comunale di Castiadas, senza esclusioni.
- Gli obblighi gravano su tutti i proprietari, comproprietari, usufruttuari, possessori, conduttori, detentori o gestori a qualsiasi titolo, pubblici e privati, di terreni e aree ricadenti nel territorio comunale.
- I soggetti obbligati devono provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026, all'esecuzione degli interventi prescritti, mantenendo le aree in condizioni di sicurezza per tutto il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, fissato dal 1° giugno al 31 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe o modifiche disposte dalla Regione Autonoma della Sardegna.
- I soggetti obbligati sono tenuti a:
 1. Provvedere alla pulizia dei terreni mediante eliminazione di vegetazione infestante, sterpaglie, rovi, arbusti secchi e materiale combustibile.
 2. Garantire la pulizia delle fasce prospicienti la viabilità pubblica, privata ad uso pubblico, vicinale e interpodereale mediante una fascia libera da vegetazione secca nelle dimensioni minime previste dalle Prescrizioni Regionali Antincendio vigenti.
 3. Realizzare e mantenere le fasce parafuoco previste dalla normativa regionale vigente.
 4. Mantenere nelle aree urbane periferiche e nei terreni interclusi nel tessuto urbano fasce protettive prive di vegetazione secca nelle dimensioni minime previste dalle Prescrizioni Regionali Antincendio vigenti.
 5. Assicurare la realizzazione e manutenzione di una fascia di protezione nelle dimensioni minime previste dalle Prescrizioni Regionali Antincendio vigenti, attorno a fabbricati rurali, depositi e strutture assimilabili.
 6. Effettuare la manutenzione delle aree agricole confinanti con aree boscate secondo le Prescrizioni Regionali Antincendio vigenti.
 - ✓ I proprietari, gestori, concessionari o conduttori di strutture turistico-ricettive, parcheggi, aree di sosta e aree destinate al servizio delle località balneari e costiere sono tenuti ad assicurare il rispetto delle Prescrizioni Regionali

Ordinanza del Sindaco n.12 del 18-06-2026 COMUNE DI CASTIADAS

Antincendio vigenti, provvedendo alla realizzazione e manutenzione delle fasce di protezione, alla rimozione della vegetazione secca e del materiale combustibile, alla conservazione delle vie di fuga e all'accessibilità dei mezzi di soccorso.

- ✓ I proprietari, gestori o concessionari delle aree di parcheggio e sosta in prossimità di aree boscate, cespugliate o comunque soggette a rischio incendio devono garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalle Prescrizioni Regionali Antincendio, adottando, ove necessario, misure organizzative e di mitigazione del rischio, anche in relazione ai livelli di pericolosità giornalmente comunicati dagli organi competenti.
- 7. Provvedere alla potatura della vegetazione che invade la viabilità o limita la visibilità della segnaletica.
- 8. Rimuovere e smaltire correttamente i residui delle attività di pulizia.
- 9. Garantire il mantenimento costante delle condizioni di sicurezza per tutto il periodo di rischio incendi.
- 10. È vietata la permanenza di persone nonché la sosta e il transito di veicoli e mezzi nelle aree boscate e nelle zone a elevato rischio di incendio, salvo specifica autorizzazione o esigenze di servizio;
- 11. È vietato il posizionamento, l'installazione e l'utilizzo di tende, camper, caravan, roulotte, case mobili e strutture mobili per il pernottamento nelle aree boscate e nelle zone a elevato rischio di incendio, salvo nelle aree espressamente autorizzate.

DISPONE

- Il rigoroso rispetto delle Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/56 del 4 giugno 2026 e di ogni altra disposizione statale, regionale e comunale vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale.
- Che eventuali abbruciamenti di residui vegetali siano consentiti esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa autorizzazione delle autorità competenti.

AVVERTE

- Che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Che in caso di accertata inosservanza verrà disposta diffida ad adempiere entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
- Che decorso inutilmente tale termine, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con addebito integrale delle spese a carico dei soggetti obbligati.
- Che resta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi di cui all'art. 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza, il controllo e l'accertamento dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- La trasmissione a:
 - ✓ Prefettura di Cagliari;
 - ✓ Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 - ✓ Stazione Forestale competente;
 - ✓ Stazione dei Carabinieri di Castiadas;
 - ✓ Comando di Polizia Locale;
 - ✓ Uffici comunali competenti.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Castiadas, 18-06-2026

Sindaco
Geom. Eugenio Murgioni